

Circolare – Scadenziario 06 2014

RIDUZIONE DELL'IRAP

- Il D.L. 66/2014 opera una riduzione pari a circa il 10% dell'Irap gravante sulle imprese. In particolare, per la generalità dei contribuenti, l'aliquota si riduce dal 3,90% al 3,50%. Vi è la possibilità di calcolare gli acconti con il metodo previsionale, applicando l'aliquota del 3,75%.

VERSAMENTO IRAP E IRES PER LE IMPRESE

- Gli sconti del 10% delle aliquote Irap fissati dal D.L. 66/2014 saranno riferiti alle dichiarazioni del 2014; pertanto, esplicheranno i loro effetti solo l'anno prossimo.
- Le imprese hanno la possibilità, per l'anno in corso, di applicare aliquote intermedie solo qualora calcolino e versino gli acconti con il metodo previsionale, ritenendo di avere minori imposte da liquidare.
- L'acconto Irap dovrà essere versato nella misura del 101,50%.
- Per l'anno in corso, l'acconto Ires sarà del 101,50% (e non del 102,50% come nel 2013). Tale percentuale si applicherà anche ai versamenti Irap, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato.

POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

- Il Tar del Lazio ha stabilito che la norma che obbliga imprese e professionisti a installare il Pos per consentire i pagamenti con il bancomat non viola alcun parametro di legittimità. Pertanto, a partire dal **30.06.2014**, per **importi superiori a € 30,00**, imprese e professionisti dovranno rendere funzionanti i Pos per consentire il pagamento a chi desiderasse utilizzare carte di credito.
- Secondo la Circ. 20.05.2014, n. 20 del Consiglio Nazionale Forense, invece, è normativamente previsto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione.
- Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE SENZA IVA

- Le fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro devono apportare la marca da bollo da 2 euro: l'obbligo riguarda il soggetto che emette il documento. In caso di omissione, tutte le parti che ricevono il documento sono solidalmente obbligate a pagare l'imposta e le eventuali sanzioni.

DATI REGISTRO DELLE IMPRESE

- Infocamere ha realizzato una "App", "Registro Imprese", che consente di ottenere tutte le informazioni giuridiche sulle imprese iscritte nel Registro delle Imprese.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A SEGUITO DI ERRORI CONTABILI

- L'Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti sulle dichiarazioni integrative da effettuarsi a seguito di errori contabili, ha precisato che le indicazioni fornite possono valere anche per ulteriori tipologie di errori legate, ad esempio, a crediti d'imposta, detassazioni e oneri vari. Di conseguenza, in futuro, il prospetto degli errori contabili facente parte del modello Unico dovrà necessariamente tenere conto anche di questi elementi.

DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING

- La legge di Stabilità 2014 ha introdotto un regime fiscale decisamente più favorevole per la deducibilità dei canoni di leasing da parte di imprese e professionisti; a decorrere dal 1.01.2014, infatti, è possibile dedurre i canoni in un periodo superiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili.
- L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla deducibilità dei canoni leasing. In particolare, precisa che quando la durata del contratto è inferiore a quella minima, le quote non dedotte sono deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l'importo annuale del canone fiscalmente deducibile.

SCHEDE CARBURANTE SENZA EFFETTIVO RIFORNIMENTO

- La Cassazione ha affermato che il soggetto che deduce i costi a fronte di schede carburante senza che sia avvenuto un effettivo rifornimento rischia una condanna per dichiarazione fraudolenta mediante false fatture.

INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER GLI AGENTI

- L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto applicare il principio di competenza in tema di deducibilità dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi, al contrario, la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall'art. 109 del Tuir. Infatti, nell'attuale quadro normativo, le condizioni per la corresponsione dell'indennità di cessazione si riferiscono a tutta l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; conseguentemente, l'aleatorietà dovrebbe eventualmente comportare l'indeducibilità dell'intero accantonamento, in aperto contrasto con l'art. 105 del Tuir.
- Per quanto precede, anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall'art. 1751 C.C., devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 17, c. 1, lett. d) del Tuir. Si ricorda, peraltro, che l'art. 1751 citato indica solo il criterio di calcolo del limite massimo della predetta indennità, mentre per il calcolo puntuale può farsi riferimento all'art. 17 della direttiva 653/86/Cee.

BILANCIO ABBREVIATO

- In sede di chiusura del bilancio è opportuno verificare i limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato, in quanto quest'ultimo comporta un adempimento maggiormente agevole. La verifica riguarda non solo i dati dell'anno, ma anche quelli dei bilanci precedenti. L'agevolazione consiste in minori dati da esporre, nella possibilità di maggiori aggregazioni dei numeri contabili, in minori dettagli in nota integrativa e nella possibilità di non redigere la relazione sulla gestione.

REVOCA RIDUZIONI INAIL PER LE AZIENDE INSICURE

- L'Inail ha comunicato che qualora l'impresa non sia in regola con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, saranno revocate d'ufficio le agevolazioni consistenti nella riduzione, pari al 14,70%, dei premi Inail.

CERTIFICATO PENALE PER CONTATTI CON MINORI

- È in vigore dal 6.04.2014 l'obbligo di richiedere il casellario giudiziale per gli addetti che hanno contatti diretti e regolari con minori. Tale obbligo vige anche per le partite Iva e i collaboratori coordinati e continuativi e non sussiste per i datori di lavoro domestico.

DURC INTERNO

- Le aziende stanno iniziando a ricevere, attraverso la Pec dell'Inps, la comunicazione contenente l'invito a regolarizzare, entro 15 giorni dalla ricezione, le irregolarità riscontrate fino alla data di emissione dell'invito stesso. La mancata regolarizzazione comporta l'emissione di un Durc interno negativo per il mese di maggio 2014, con conseguente blocco della fruizione dei benefici contributivi.

POLIZZA VITA SEQUESTRABILE IN CASO DI EVASIONE TRIBUTARIA

- In presenza di reato tributario possono essere sequestrate anche le polizze assicurative sulla vita; non ha rilievo, ai fini penali, il divieto di sottoposizione a misura cautelare o esecutiva prevista dal Codice civile.
- L'art. 1923 del Codice Civile, che sottrae dall'azione esecutiva e cautelare le somme dovute dall'assicuratore al contraente e ai beneficiari, ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce ai predetti dalle eventuali pretese dei creditori. La legge considera anche il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i creditori riducendo il suo patrimonio; in questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, anche se soltanto nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto. In aggiunta, la Cassazione ribadisce che tale tutela in capo al contraente e ai beneficiari non ha alcuna rilevanza ai fini penali.

MONITORAGGIO CAPITALI ESTERI

- Dal 2014 per le operazioni da e verso l'estero si alza, da 10.000 a 15.000 euro, la soglia che fa scattare l'obbligo, per gli intermediari finanziari, di inviare la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. Con il provvedimento del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate, infatti, la comunicazione diventa necessaria solo per importi pari o superiori a 15.000 euro, in linea con la normativa anticiclaggio, sia che si tratti di un'operazione unica, sia che si tratti di più operazioni tra loro collegate per realizzarne una frazionata.
- Gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l'estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, per importi pari o superiori a 15.000 euro.
- Le novità introdotte dal provvedimento riguardano le operazioni effettuate dal 2014, mentre per quelle realizzate nel 2013 valgono le vecchie regole previste dal provvedimento del 28.07.2003. La comunicazione dovrà essere eseguita annualmente e trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La TASI, tributo per i servizi divisibili, è una delle due componenti riferite ai servizi in cui si articola l'imposta unica comunale (IUC) ed è a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, **a qualsiasi titolo**, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Le modalità di versamento sono analoghe a quelle previste per l'IMU, **salva la proroga della prima rata per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote**.

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|
| AMBITO APPLICATIVO | Presupposto | <ul style="list-style-type: none"> Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli. | | |
| | Possesso | La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. | | |
| ESENZIONI | | <ul style="list-style-type: none"> Immobili posseduti dallo Stato. Immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Ssn, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Rifugi alpini non custoditi, punti d'appoggio e bivacchi. Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9. Fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5-bis D.P.R. 601/1973). Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11.02.1929. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Immobili utilizzati da enti non commerciali (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 222/1985. | | |
| BASE IMPONIBILE | | La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. | | |
| ALIQUTA | Aliquota base | L'aliquota di base della TASI è pari all' 1‰ . | | |
| | Variazioni e vincolo massimo | <ul style="list-style-type: none"> Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il seguente vincolo: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote (2,50‰ per l'abitazione principale), in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20%;">Aliquota massima 2014</td> <td>Per il 2014, l'aliquota può essere elevata fino al 3,30‰ per l'abitazione principale e all'11,40‰ per gli altri immobili.</td> </tr> </table> </div> | Aliquota massima 2014 | Per il 2014, l'aliquota può essere elevata fino al 3,30‰ per l'abitazione principale e all'11,40‰ per gli altri immobili. |
| | Aliquota massima 2014 | Per il 2014, l'aliquota può essere elevata fino al 3,30‰ per l'abitazione principale e all'11,40‰ per gli altri immobili. | | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | Per i fabbricati rurali a uso strumentale (art. 13, c. 8 D.L. 201/2011), l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base (1‰) . | | | |



Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (segue)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| VERSAMENTO | Modalità | <ul style="list-style-type: none"> Il versamento della TASI è effettuato mediante: <ul style="list-style-type: none"> - modello F24; - apposito bollettino di conto corrente postale. | | | | | | | | | | | |
| | Scadenze | <p>Il versamento è effettuato nei termini previsti per l'IMU (art. 9, c. 3 D. Lgs. 23/2011), ossia in 2 rate scadenti il 16.06 e il 16.12.</p> <p>È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06 di ciascun anno.</p> <table border="1"> <tr> <td>1ª rata 2014</td> <td>Nei Comuni che, entro il 23.05, non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre (salvi ulteriori spostamenti). Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16.06.2014 (Comun. stampa Mef 19.05.2014).</td> </tr> </table> | 1ª rata 2014 | Nei Comuni che, entro il 23.05, non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre (salvi ulteriori spostamenti). Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16.06.2014 (Comun. stampa Mef 19.05.2014). | | | | | | | | | |
| | 1ª rata 2014 | Nei Comuni che, entro il 23.05, non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre (salvi ulteriori spostamenti). Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16.06.2014 (Comun. stampa Mef 19.05.2014). | | | | | | | | | | | |
| Aliquota e detrazioni | <p>Il versamento della 1ª rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <table border="1"> <tr> <td>Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta.</td> <td>In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</td> </tr> </table> | Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. | In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. | | | | | | | | | | |
| Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. | In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. | | | | | | | | | | | | |
| Codici tributo | <table border="1"> <tr><td>3958</td><td>Abitazione principale e relative pertinenze</td></tr> <tr><td>3959</td><td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td></tr> <tr><td>3960</td><td>Aree fabbricabili</td></tr> <tr><td>3961</td><td>Altri fabbricati</td></tr> <tr><td>3962</td><td>Interessi</td></tr> <tr><td>3963</td><td>Sanzioni</td></tr> </table> | 3958 | Abitazione principale e relative pertinenze | 3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3960 | Aree fabbricabili | 3961 | Altri fabbricati | 3962 | Interessi | 3963 | Sanzioni |
| 3958 | Abitazione principale e relative pertinenze | | | | | | | | | | | | |
| 3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | | | | | | | | | | | | |
| 3960 | Aree fabbricabili | | | | | | | | | | | | |
| 3961 | Altri fabbricati | | | | | | | | | | | | |
| 3962 | Interessi | | | | | | | | | | | | |
| 3963 | Sanzioni | | | | | | | | | | | | |
| PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE 2014 | Immobili diversi da abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1%), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini generali. | | | | | | | | | | | |
| | Immobili abitazione principale | <table border="1"> <tr> <td>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014, il versamento dell'imposta è effettuato, in unica rata, entro il termine del 16.12.2014.</td> <td>Salvo il caso in cui, alla data del 31.05.2014, sia pubblicata nel sito informatico Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote (versamento 1ª rata entro il 16.06.2014).</td> </tr> </table> | Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014, il versamento dell'imposta è effettuato, in unica rata, entro il termine del 16.12.2014 . | Salvo il caso in cui, alla data del 31.05.2014 , sia pubblicata nel sito informatico Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote (versamento 1ª rata entro il 16.06.2014). | | | | | | | | | |
| Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014, il versamento dell'imposta è effettuato, in unica rata, entro il termine del 16.12.2014 . | Salvo il caso in cui, alla data del 31.05.2014 , sia pubblicata nel sito informatico Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote (versamento 1ª rata entro il 16.06.2014). | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILE OCCUPATO DA SOGGETTO NON PROPRIETARIO | Occupante | <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando la relativa aliquota. | | | | | | | | | | | |
| | Proprietario | <p>La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> | | | | | | | | | | | |

Versamento acconto IMU 2014

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU che, dal 2014, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si richiamano brevemente gli elementi di base per il calcolo generale dell'imposta.

PRESUPPOSTO

L'imposta municipale propria ha per presupposto il **possesso** di immobili.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati¹⁻²

- Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, x coefficiente:

| Categoria catastale | Coefficiente |
|---|--------------|
| Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7 | 160 |
| Gruppo catastale "B" | 140 |
| Categorie catastali C/3, C/4, C/5 | |
| Categorie catastali A/10 e D/5 | 80 |
| Gruppo catastale D (escluso D/5) | 65 |
| Categoria catastale C/1 | 55 |

- Dal 2014 l'IMU **non** si applica al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Terreni agricoli

- Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente:

| Categoria catastale | Coefficiente |
|---|--------------|
| Coefficiente di base | 135 |
| Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche per terreni non coltivati) | 75 |

Aree fabbricabili

Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).

ALIQUOTE³

Aliquota base

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Ordinaria ² | 0,76% |
| Abitazione principale (se tassabile) | 0,40% |

VERSAMENTO

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il 16.06

- 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.**

Saldo

Entro il 16.12

- Imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione il **16.06** applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino ad ottobre).

Note

- La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Per i fabbricati di categoria "D" privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando, per ciascun anno di formazione, i coefficienti stabiliti con D.M.
- Salvo variazioni stabilite dal Comune.

Versamento acconto IMU 2014 (segue)

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI

- L'imposta municipale propria non si applica:
 - all'**abitazione principale e alle pertinenze** della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**;
 - alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Fabbricati rurali strumentali

A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 13, c. 8 D.L. 201/2011.

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO

- Dall'imposta dovuta, calcolata con l'aliquota dello 0,40% (salvo modifiche apportate dal Comune) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200 rapportati al periodo dell'anno** durante il quale si protrae tale destinazione.
- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota** per la quale la destinazione medesima si verifica.
- I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

È stata **eliminata la detrazione aggiuntiva di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni** residente e dimorante nell'abitazione principale.

IMMOBILI MERCE

Dal 2014 sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e **destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché permane tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.

DICHIARAZIONE IMU

- I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30.06** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello.
- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Dichiarazione per immobili-merce

- Le imprese che non hanno versato la seconda rata Imu 2013 e non verseranno l'Imu 2014 per gli "immobili merce" sono tenute a presentare entro il 30.06.2014 la dichiarazione Imu, a pena di decadenza dall'esenzione, nella quale:
 - attestare il possesso dei requisiti richiesti;
 - indicare i dati identificativi catastali degli immobili per i quali opera l'esenzione.

Esempio di calcolo

Calcolo acconto IMU per abitazione a disposizione

| | | |
|--|---|---|
| Dati | Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario. | <ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2013 pari all'aliquota di base = 0,76% |
| Calcoli | Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente) | € 126.000,00 x |
| | Aliquota di base | 0,76% = |
| | IMU annua | € 957,60 |
| 1ª rata Entro il 16.06.2014 | Quota spettante al Comune (€ 957,60 x 50%, da arrotondare) | € 479,00 |

Compilazione modello F24

| SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------|-------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| codice ente/ codice comune | Immob. Raw. variati | Acc. | Saldo | numero immobili | codice tributo | rateazione/ mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | |
| D 9 6 9 | | X | | 1 | 3918 | | 2014 | 479,00 | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | , | | |
| detrazione | | | | | | | | , | | |
| TOTALE G | | | | | | | | 479,00 H | + | 479,00 |

Effetto sostitutivo IMU-Irpef

L'IMU "sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati".

L'esclusione dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista un'apposita disposizione che preveda l'obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali, ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali. Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF, se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE | <p>L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.</p> | <p>L'esclusione dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo.</p> | |
| | <p>Anche se l'IMU non ha natura di imposta sul reddito, l'effetto di sostituzione dell'Irpef si concretizza mediante l'esclusione, dalla base imponibile dell'Irpef, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti all'IMU.</p> | | |
| TERRENI | Terreni non affittati | <p>Non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati assoggettati ad IMU (anche solo una rata o la mini IMU). L'effetto di sostituzione opera anche qualora l'IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio, per effetto del riconoscimento delle detrazioni.</p> | |
| | Redditi non sostituiti | <p>Non si produce l'effetto di sostituzione dell'IMU sul reddito agrario (che continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi).</p> <p>Non si produce l'effetto sostitutivo per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola per i quali l'IMU non risulta dovuta per il 2013.</p> | |
| | Terreni esenti da IMU | <p>Ai terreni esenti IMU, anche se non affittati, è applicata, se dovuta, l'Irpef e le relative addizionali.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">Esempio</td> <td>Sono esenti dall'IMU, ma soggetti all'Irpef e addizionali, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977.</td> </tr> </table> | Esempio |
| Esempio | Sono esenti dall'IMU, ma soggetti all'Irpef e addizionali, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977. | | |
| FABBRICATI | Fabbricati non locati | <p>Non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista, se assoggettati a IMU.</p> <p>Il reddito dei fabbricati abitativi non locati, situati nel medesimo comune in cui il proprietario possiede l'abitazione principale, concorre a formare il reddito Irpef nella misura del 50%.</p> | |
| | Redditi non sostituiti | <p>Non sono sostituiti dall'IMU i redditi fondiari relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (esempio: immobili non abitativi), i redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario e i redditi degli immobili posseduti da soggetti Ires.</p> | |
| | Fabbricati esenti da IMU | <p>Per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali.</p> <p>Non sono assoggettati a Irpef i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, anche se esenti da IMU.</p> | |

Effetto sostitutivo IMU-Irpef (segue)

Tavola n. 1

Effetto sostitutivo Irpef-IMU per fabbricati

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|
| Fabbricati | Locati | Soggetti a Irpef | L'IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato. |
| | Non locati | Assoggettati a IMU | <p>Effetto sostitutivo: nessuna tassazione Irpef¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'IMU (immobili di contribuenti appartenenti al comparto sicurezza o assimilati, o, se il comune ne ha deliberato l'esenzione, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). Abitazioni per le quali risulta dovuta la "Mini IMU". Altri fabbricati (abitativi o strumentali). |
| | | Non assoggettati a IMU o esenti | <p>Assoggettati a Irpef³.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abitazione principale + pertinenza². Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e assegnati da IACP². Unità assimilate ad abitazione principale dal regolamento comunale². |
| Note | <p>1. Salvo i casi di fabbricati a uso abitativo siti nel medesimo comune dell'abitazione principale per i quali è prevista la tassazione Irpef nella misura del 50%.</p> <p>2. A condizione che non fosse dovuta la "Mini IMU".</p> <p>3. Non sono assoggettati a Irpef e alle relative addizionali i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis D.L. 557/1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, anche se esenti da IMU.</p> | | |

Tavola n. 2

Effetto sostitutivo Irpef-IMU per terreni

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|
| Terreni | Non locati | Assoggettati a IMU | <ul style="list-style-type: none"> Assoggettato a Irpef il reddito agrario. Effetto sostitutivo: nessuna tassazione sul reddito dominicale (anche se lo stesso è da indicare nel modello Unico). <ul style="list-style-type: none"> Terreni posseduti e coltivati da soggetti diversi da coltivatori diretti e lap (per i quali era dovuta la 2^a rata IMU). Terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e lap per i quali risulta dovuta la "Mini-IMU". | |
| | | Non assoggettati a IMU o esenti ¹ | <p>Assoggettato a Irpef il reddito agrario e il reddito dominicale.</p> <p>Terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e lap per i quali non risulta dovuta la "Mini-IMU".</p> | |
| | Locati | Soggetti o esenti IMU ¹ | Locatore | Assoggettato a Irpef il reddito dominicale . |
| | | Conduttore | Assoggettato a Irpef il reddito agrario . | |
| Nota¹ | <ul style="list-style-type: none"> Sono esenti, per esempio, i terreni in aree montane o di collina ex art. 15 L. 984/1977. | | | |

REDDITI CHE NON SUBISCONO L'EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'IMU

- Rimangono assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi:
 - il **reddito agrario** (di cui all'art. 32 Tuir);
 - i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca; Redditi di fabbricati relativi a beni **locati** diversi da quelli cui si applica la cedolare secca.
 - il reddito derivante dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 Tuir;
 - i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'**Ires**;
 - i redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi **non agricoli** (redditi diversi); Vi sono altre ipotesi, oltre a quelle indicate nella disposizione, in cui l'effetto di sostituzione non opera poiché gli immobili non producono redditi fondiari.
 - le indennità di occupazione (redditi diversi).

Redditi dei fabbricati

Il quadro RB del Modello Unico - Persone fisiche e il quadro B del Modello 730 devono essere compilati da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato. Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile. In caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

| | | | |
|--|---|---|---|
| FABBRICATI NON LOCATI¹ | Immobile che non ha scontato l'IMU per il 2013 | Il reddito, calcolato come rendita catastale rivalutata, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. | <ul style="list-style-type: none"> • I dati relativi all'immobile sono indicati nel quadro RB. • Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale. |
| | Immobile che ha scontato l'IMU per il 2013 | L'IMU sostituisce l'irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. | I dati relativi all'immobile sono indicati nel quadro RB anche se non concorrono alla formazione del reddito complessivo. |
| | Immobile ad uso abitativo situato nello stesso Comune dell'abitazione principale | Il reddito dell'immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% . | <ul style="list-style-type: none"> • I dati relativi all'immobile sono indicati nel quadro RB. • Si compila la colonna 12 (casi particolari IMU) con il codice 3. |
| FABBRICATI LOCATI | Equo canone | <ul style="list-style-type: none"> • L'imponibile è rappresentato dal canone risultante dal contratto di locazione diminuito: <ul style="list-style-type: none"> - del 5%, a titolo di riduzione forfettaria; - del 25%, solo per i fabbricati situati a Venezia centro, Murano, Burano e Giudecca. | criterio di competenza² Possibilità di optare per il regime della cedolare secca |
| | Immobile di interesse storico o artistico | Il reddito imponibile è pari ai canoni di locazione ridotti del 35% , se superiori alla rendita catastale rivalutata, ridotta del 50% . | |
| | Patti in deroga e/o libero mercato | L'imponibile è determinato assumendo l'importo maggiore fra il canone di locazione, ridotto del 5% (o del 25% nei casi sopra specificati), e la rendita catastale rivalutata. Se il fabbricato è tenuto a disposizione la rendita catastale deve essere aumentata di 1/3 . | |
| | Locati a canone convenzionato | Il reddito imponibile è ulteriormente ridotto del 30% se il fabbricato, situato in un Comune ad alta densità abitativa, è affittato a un canone "convenzionale", ovvero se l'immobile è situato nella Regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma. | |
| | Sub-locazione | I proventi derivanti da sublocazione di immobili sono "redditi diversi", con deduzione delle spese specifiche. | |

Note

1. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli immobili esenti dall'IMU (art. 9, c. 9 D.Lgs. 23/2011).
2. I canoni non percepiti, derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso, la rendita catastale deve essere assoggettata, comunque, a tassazione.

Investimenti all'estero in Unico 2014

Sono obbligati alla compilazione del quadro RW le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 97/2013 al D.L. 167/1990 è stata eliminata la suddivisione in sezioni (soppresse le sezioni I e III); il quadro accoglie anche i valori relativi al calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE; inoltre, devono essere indicate non solo le attività detenute direttamente o mediante **soggetti interposti**, ma anche quelle detenute indirettamente, attraverso società o entità giuridiche, di cui si sia **titolari effettivi**.

MODALITÀ DICHIARATIVE

- A partire dal periodo d'imposta 2013 il contribuente dovrà compilare il quadro RW per:
 - assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale;
 - il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.

- **Persone fisiche**
- **Imprese individuali**
- **Enti non commerciali**
- **Società semplici ed equiparate**

Residenti in Italia

Che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE).

SOGGETTI INTERESSATI

Disponibilità delle attività

- Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i **titolari** delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità** o la possibilità di movimentazione.
- Qualora un soggetto residente abbia la **delega** al prelievo su un conto corrente estero, è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.

Possesso per interposta persona

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate a un trust residente o non residente).

Titolare effettivi

L'obbligo dichiarativo riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società **siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività** secondo la normativa anticiclaggio.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO

I soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta.

L'obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Depositi e conti correnti

L'obbligo di monitoraggio non sussiste **per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a € 10.000,00** (resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro ove sia dovuta l'IVAFE).

Investimenti all'estero in Unico 2014 (segue)

Detenzione diretta di un investimento all'estero o attività estera di natura finanziaria.

- Valore.
- Quota di possesso espressa in percentuale.

OGGETTO DEL MONITORAGGIO

Detenzione di attività estere per il tramite di società

- Valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzata in un Paese collaborativo.
- Percentuale di partecipazione.
- Codice fiscale o identificativo della società estera.

Possesso di una partecipazione rilevante (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25%).

COMUNIONE E COINTESTAZIONE DI ATTIVITÀ E INVESTIMENTI

- Ciascuno dei soggetti interessati deve compilare il quadro RW con riferimento **all'intero valore delle attività** e con l'indicazione della **percentuale di possesso**.
- Qualora sul bene sussistano più diritti reali quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà, poiché in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

- L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.
- Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano a integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.

TITOLARE EFFETTIVO

Partecipazione superiore al 25% dal capitale sociale di società estera

Paesi non collaborativi

- In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, **il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società** e delle **attività estere** di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
- Questo criterio opera solamente se sono soddisfatti i requisiti del titolare effettivo; diversamente, se la partecipazione non integra il controllo ai fini antiriciclaggio, si dovrà segnalare la partecipazione.
- Se le partecipazioni estere sono **quotate in mercati regolamentati** e sottoposte ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, **sono valorizzate direttamente** nel modulo RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale.
- Il contribuente deve indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il **valore complessivo** di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un **apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività**.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando, **nella catena partecipativa**, sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Diritto annuale Camera di Commercio 2014

Anche per l'anno 2014 il versamento del diritto annuale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il **modello di pagamento unificato F24**, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette; il termine è prorogabile di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione del modello F24 a zero. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per il 2014 le stesse misure del diritto annuale previsto per il 2013.

| | | Imprese già iscritte | | | | Imprese di nuova iscrizione |
|---|--|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | Da € | A € | Misure fisse e aliquote | | |
| DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE | <ul style="list-style-type: none"> • Società di persone • Società di capitali • Cooperative • Consorzi | | 0,00 | 100.000,00 | € 200,00 (+) | € 200,00 |
| | | 1 | 100.000,01 | 250.000,00 | (misura fissa) 0,015% (+) | |
| | | 2 | 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% (+) | |
| | | 3 | 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% (+) | |
| | | 4 | 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% (+) | |
| | | 5 | 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% (+) | |
| | | 6 | 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% (+) | |
| | | 7 | 50.000.000,01 | - | 0,001% (+) (max € 40.000,00) | |
| Società semplice non agricola | | € 200,00 | | | | |
| Società tra avvocati | | € 200,00 | | | | |
| Società semplice agricola | | € 100,00 | | | | |
| DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA | Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | | € 200,00 | | | |
| | Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale | | € 88,00 | | | |
| | Soggetti iscritti al REA (non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento) | | € 30,00 | | | |
| UNITÀ LOCALI | Per ciascuna di esse occorre versare un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale , fino a un massimo di € 200,00. | | | | | |
| | Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero. | | € 110,00 | | | |
| SEDI SECONDARIE | Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari a € 110,00. | | | | | |
| Tavola n. 1 | Scritture contabili | | | | | |

| | | | |
|--------|----------|---|--------|
| E B 14 | P C IV 1 | 16.06.2014 | |
| | | Diritto annuale C.C.I.A.A. a Banca c/c | 200,00 |
| | | <i>Pagamento diritto annuale C.C.I.A.A. 2014.</i> | |

| SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|------|-------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| codice ente/ codice comune | Raw | Immob. variali | Acc. | Saldo | numero immobili | codice tributo | rateazione/ mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
| M I | | | | | | 3850 | | 2014 | 200,00 | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | , | |
| detrazione | | | | | | | | | , | |
| TOTALE G | | | | | | | | | 200,00 H | SALDO (G-H) |
| | | | | | | | | | | 200,00 |

Obbligo rafforzato del Mod. F24 telematico dal 1.10.2014

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014, **dal 1.10.2014** il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche che paghino un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l'uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi delle Entrate).

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l'obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

| Soggetti | Versamento mediante Modello F24 | Modello di versamento dal 1.01.2014 | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Tributi, contributi, premi assicurativi | Modello cartaceo | Servizi telematici di home banking o remote banking | Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate |
| TITOLARI DI PARTITA IVA | <ul style="list-style-type: none"> • Versamento, anche mediante compensazione (anche con saldo finale pari a zero) con crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap; - IVA per importi fino a € 5.000,00. | No | Sì | Sì |
| | Versamento mediante compensazione orizzontale di credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a € 5.000,00 (anche con saldo finale pari a zero). | | No | |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI) | Versamento di importi pari o inferiori a € 1.000,00 , senza compensazioni. | Sì | Sì | Sì |
| | Versamento di importi superiori a € 1.000,00 , senza compensazioni. | No | | |
| | Versamento di importi a debito mediante compensazione (saldo finale positivo). | | | |
| | Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale pari a zero . | | | |

Fattura elettronica per operazioni con la Pubblica Amministrazione

La L. 244/2007 introduce l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (SDI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione. Il D.M. 55/2013 definisce una serie di regole tecniche e individua le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. In particolare, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che assegna un codice univoco a ciascuno di essi, rendendolo pubblico tramite il proprio sito. Il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio. Il Ministero dell'Economia ha reso disponibile gratuitamente, sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema. L'Agenzia per l'Italia digitale mette a disposizione delle piccole e medie imprese, senza oneri, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA | Ambito applicativo | L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome , anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica . | |
| | Decorrenza | 6.06.2014 | Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. |
| | | 31.03.2015 (in precedenza 6.06.2015) | Altre amministrazioni pubbliche e amministrazioni locali. |
| FATTURA ELETTRONICA | Trasmissione | La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (Agenzia delle Entrate, mediante Sogei). | |
| | | La fattura si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio. | |
| | Formato | I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentato, con apposizione della firma elettronica qualificata o digitale. | |
| | Codice univoco IPA | <ul style="list-style-type: none"> • La fattura elettronica, fra i dati obbligatori riporta i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. • Ciascuna pubblica amministrazione, ottenuti dall'IPA il codice univoco, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, che hanno l'obbligo di utilizzarlo in sede di emissione della fattura. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">In assenza del codice univoco la fattura è rifiutata dal Sistema di Interscambio.</div> | |
| | Codici Cig e Cup | <p>Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica deve riportare:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>il Codice identificativo di gara (CIG), salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010;</p> <p>il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003.</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>L'esclusione interessa per esempio le fatture emesse in relazione a figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto.</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.</div> | |
| | Pagamento | Le amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. | |

Società di comodo

Lo specifico prospetto del modello Unico deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti, nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica. Tale ultima previsione, unitamente all'aumento dell'aliquota Ires al 38%, si applica dal 2012. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione.

| | | | |
|---|---|--|---|
| SOCIETÀ NON OPERATIVE | Che non superano il test di operatività | Società che hanno conseguito un ammontare complessivo (medio del triennio) di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti all'ammontare (medio del triennio) dei beni risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale. | Verifica ricavi medi triennio 2011-2012-2013 . La società è di comodo nel 2013 . |
| | In perdita sistematica | <ul style="list-style-type: none"> Società che presentano perdite di natura fiscale per 3 periodi di imposta consecutivi, _____ oppure _____ società che hanno dichiarato, nell'arco di un triennio, perdite di natura fiscale per 2 periodi e nel 3° un reddito inferiore a quello minimo, come determinato in applicazione degli appositi coefficienti. | Verifica del reddito nel triennio 2010-2011-2012 . La società è di comodo nel 2013 . |
| APPOSITO PROSPETTO IN UNICO 2014 | Cause di esclusione di tipo soggettivo | Da verificare per il periodo di riferimento (2013). | Comuni per tutte le società di comodo. |
| | Situazioni oggettive di disapplicazione automatica | <ul style="list-style-type: none"> Operano: <ul style="list-style-type: none"> - in almeno uno dei periodi d'imposta oggetto di monitoraggio (2010-2012) per società in perdita sistematica (cause disapplicazione Provvedimento 11.06.2012); - nel periodo di riferimento (2013) per le società che non superano il test di operatività (cause disapplicazione Provvedimento 14.02.2008). | |
| INTERPELLO ACCOLTO | È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ai fini dell'imposta sui redditi, ai fini Irap e ai fini IVA. | | |
| CAUSE DI ESCLUSIONE | <ol style="list-style-type: none"> Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali. Soggetti che si trovano nel 1° periodo d'imposta. Società in amministrazione controllata o straordinaria. Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente. Società esercenti pubblici servizi di trasporto. Società con un numero di soci non inferiore a 50 (per la maggior parte del periodo d'imposta). Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità (per i giorni compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l'esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività). Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo. Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione [raggruppamento A] del conto economico] superiore al totale attivo dello stato patrimoniale. Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale. Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Società consortili. | | |
| CAUSE DI ESCLUSIONE | <ul style="list-style-type: none"> Per società che non superano test di operatività. Per società in perdita sistematica | | |

Società di comodo (segue)

Tavola n. 1 **Situazioni di disapplicazione automatica (per società che non superano il test di operatività)**

| | |
|-------------------------|--|
| 99 | Soggetto in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, richiede la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva ¹ . |
| 2 | Società assoggettata ad una delle procedure indicate nell'art. 101, c. 5 del Tuir, ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria (fallimento, procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria). |
| 3 | Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. |
| 4 | Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici , ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali. |
| 5 | Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo , ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir. |
| 6 o 7 | Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta , sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi . |
| 8 | Società che esercitano esclusivamente attività agricola , ai sensi dell'art. 2135 C.C. e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99. |
| 9 | Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza , ai sensi dell'art. 5 L. 24.02.1992, n. 225. |
| Nota¹ | L'esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella " Impegno allo scioglimento ". |

Tavola n. 2 **Cause di disapplicazione [per il periodo di monitoraggio "triennale" (2010-2012) per società con perdite sistematiche]**

| | |
|-------------------------|--|
| 99 | Soggetto che ha assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi l'impegno di cui alla lett. a), punto 1 del Provvedimento Agenzia Entrate 11.06.2012. Si tratta delle società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva ¹ . |
| 2 | Società assoggettate a una delle procedure indicate nell'art. 101, c. 5 Tuir, ovvero, a una procedura di liquidazione giudiziaria. |
| 3 | Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: <ul style="list-style-type: none"> - società considerate non in perdita sistematica; - società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; - società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir. |
| 5 o 6 | Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. |
| 7 | <p>Società che conseguono un marginale operativo lordo positivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lett. A) e B) dell'art. 2425 C.C.; a tale fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B) e dell'ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. • Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti. |
| 8 | Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza , ai sensi dell'art. 5 della L. 24.02.1992, n. 225. |
| 9 | Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. |
| 10 | Società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.C.) e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D. Lgs. 29.05.2004, n. 99. |
| 11 | Società che risultano congrue (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) e coerenti ai fini degli studi di settore. |
| 12 | Società che si trovano nel 1° periodo d'imposta . |
| Nota¹ | L'esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella " Impegno allo scioglimento ". |

Tassazione al 26% delle rendite finanziarie dal 1.07.2014

Dal 1.07.2014 sono stabilite nella misura del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento (art. 44 Tuir) e sui redditi diversi [art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies)] percepite dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Rientrano nella nuova aliquota, in particolare, la ritenuta operata sugli interessi maturati sui conti correnti, depositi bancari e postali, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

| Persone fisiche residenti | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------|---|
| Investimenti | Criterio di prelievo | Fino al 30.06.2014 | Dal 1.07.2014 | Criterio |
| Interessi su conti correnti , certificati di deposito. | Ritenuta | 20% | 26% | Maturazione |
| Interessi su titoli di Stato ed equiparati (<i>Bei, Birs</i> , ecc.) e sui titoli di Stati esteri <i>white list</i> . | Imposta sostitutiva | 12,50% | | --- |
| Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri <i>white list</i> . | Imposta sostitutiva | 20% | 12,50% | Maturazione |
| Interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri. | Imposta sostitutiva | 20% | 26% | Maturazione |
| Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali. | Ritenuta o imposta sostitutiva | 20% | 26% | Percezione |
| Proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato. | Ritenuta d'imposta | 20% ¹ | 26% ² | • Esigibilità ³ • Realizzo ⁴ |
| Proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o liquidazione della quota. | Ritenuta d'imposta | 20% | 26% | • Esigibilità ⁵ • Realizzo ⁶ |
| Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente. | Ritenuta d'acconto | 20% | 26% | • Esigibilità ³ • Realizzo ⁴ |
| Fondi pensione. | Imposta sostitutiva | 11% | | --- |
| Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione. | Imposta sostitutiva | 20% ¹ | 26% ² | Maturazione |
| Capital gain su titoli di Stato ed equiparati (<i>Bei, Birs</i> , ecc.) e sui titoli di Stati esteri <i>white list</i> . | Imposta sostitutiva | 12,50% | | --- |
| Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati esteri <i>white list</i> . | Imposta sostitutiva | 20% | 12,50% | Realizzo |
| Capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate e dalle "non qualificate" in società <i>black list</i> non quotate. | Imposta sostitutiva | 20% | 26% | Realizzo |
| Risparmio gestito. | Imposta sostitutiva | 12,50% ¹ | 26% ² | Maturazione |
| Note | <ol style="list-style-type: none"> 1. La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,50% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,50%. 2. La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,50% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,08%. 3. Per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione. 4. I proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione sono tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al 30.06.2014 e al 26% per la parte matura successivamente. La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,50% per i redditi maturati fino al 30.06.2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1.07.2014. 5. Per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione. 6. I proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione sono tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al 30.06.2014 e al 26% per la parte maturata successivamente. La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,50% (62,50 x 20% = 12,50%) per i redditi maturati fino al 30.06.2014 e nella misura del 48,08% (48,08 x 26% = 12,50%) per quelli maturati dal 1.07.2014. | | | |

Compilazione del Quadro RL per il socio che percepisce dividendi

La prima sezione del quadro RL del modello Unico PF deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nell'anno, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla. Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa. Si precisa che solo i contribuenti che detengono **partecipazioni di natura qualificata**, ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Si ricorda che, **dal 1.07.2014**, la ritenuta su dividendi da **partecipazioni non qualificate** è elevata al 26%.

| Percipienti | Partecipazioni in società | Regime fiscale 2013 | |
|---|---|-------------------------------|---|
| Persone fisiche non imprenditori | Società italiane | Non qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Ritenuta a titolo d'imposta del 20,00% sul 100%¹. Dividendi non inseriti nel modello Unico. |
| | | Qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Concorrono al reddito del soggetto¹ Irpef nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> - 40,00%, per utili prodotti fino al 2007; - 49,72%, per utili prodotti dal 2008. |
| | Società estere ³ Non black list | Non qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Ritenuta a titolo d'imposta del 20,00%, a cura dell'intermediario, sul 100%⁶. Dividendi non inseriti nel modello Unico. |
| | | Qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Concorrono² a formare il reddito nella misura del 40% o del 49,72%, calcolato sul dividendo, al netto della ritenuta estera. Ritenuta d'acconto del 20,00% sul 49,72% (o 40,00%). Sussiste l'obbligo di inserire il reddito in dichiarazione. |
| | Società estere ³ Black list | Non qualificate | Ritenuta a titolo d'imposta del 20,00% ⁵⁻⁶ sul 100%. |
| | | Qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Concorrono² al reddito del soggetto Irpef nella misura del 100%⁶⁻⁷. Ritenuta d'acconto del 20,00% sul 100%⁷. Sussiste l'obbligo di inserire il reddito in dichiarazione. |
| <ul style="list-style-type: none"> Società di persone Imprese individuali | Società italiane Società estere ³⁻⁴ | Qualificate e non qualificate | Gli utili percepiti concorrono ² a formare il reddito d'impresa nella misura del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007). |
| <ul style="list-style-type: none"> Società di capitali Enti commerciali | Società italiane Società estere ³⁻⁴ | Qualificate e non qualificate | <ul style="list-style-type: none"> Gli utili percepiti concorrono² a formare il reddito d'impresa nella misura del 5% (salvo opzione per trasparenza o consolidato nazionale). Gli utili percepiti concorrono² a formare il reddito d'impresa nella misura del 5% (salvo opzione per consolidato mondiale). |

| | |
|-------------|---|
| Note | <ol style="list-style-type: none"> Salvo l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza. Per i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile del percipiente è ammessa la detrazione delle imposte pagate all'estero (nella stessa misura in cui concorrono i redditi). Salvo il regime Cfc per le partecipazioni di controllo o collegamento (artt. 167 e 168 Tuir). Gli utili provenienti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato sono generalmente tassati integralmente (salvo interpello positivo). Se si dimostra, a seguito di interpello, che dalla partecipazione non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in paesi a regime fiscale privilegiato. Se invece i titoli non sono negoziati e in assenza di interpello favorevole la ritenuta è a titolo d'acconto e sussiste l'obbligo di inserire il reddito in dichiarazione. La circolare 16.06.2004, n. 26/E (par. 4.3) ha precisato che, qualora il reddito di fonte estera sia percepito direttamente (ossia senza l'intervento di un sostituto di imposta residente), il percipiente deve riportare tale reddito nella dichiarazione dei redditi del periodo. Sul 49,72% (o 40,00%), in presenza di interpello favorevole o di utili già imputati al socio per trasparenza, in base alle disposizioni Cfc. |
|-------------|---|

Nuovo libretto per caldaie e condizionatori

Con decorrenza dal 1.06.2014 sarà operativo il nuovo libretto unico per qualsiasi impianto termico, anche di climatizzazione estiva. Tale obbligo riguarda tutti gli impianti, indipendentemente dal fatto che essi siano collocati in un ufficio, in un'impresa o in un immobile adibito a civile abitazione.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO | Composizione | È composto da diverse schede, utilizzabili in funzione delle diverse tipologie di impianto. | | |
| | Formato | Cartaceo | Conservato dal responsabile dell'impianto. | |
| | | Elettronico | Conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente. | |
| TERMINE | Obbligo | Dal 1.06.2014 | Gli impianti termici dovranno essere muniti del nuovo libretto unico. | |
| | Impianti pre-esistenti al 1.06.2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Spetta al responsabile dell'impianto (utente, amministratore di condominio o ditta abilitata da questi delegata) recepire il nuovo modello, trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto e poi consegnarlo, al momento del controllo, al manutentore per l'aggiornamento dell'impianto. • I libretti di impianto già compilati devono essere allegati al nuovo libretto unico. | | |
| SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO | Contiene tutti i dati relativi alla tipologia di impianto controllato, la tipologia di interventi effettuati e i dati del responsabile. | | | |
| | Trattamento acqua | Volume di acqua contenuto nell'impianto e suo trattamento (ad esempio: se viene filtrata o meno; il trattamento effettuato per la produzione di acqua calda o per il suo raffreddamento). | | |
| | Nomina terzo responsabile dell'impianto tecnico | Contiene l'anagrafica dei responsabili dell'impianto. | | |
| | Generatori | Dati tecnici relativi ai generatori utilizzati (per esempio: caldaie, bruciatori, macchine frigorifere, pompe di calore). | | |
| | Sistemi di regolazione e contabilizzazione | Regolazione e attività di controllo/manutenzione. | | |
| | Altri componenti dell'impianto | Sistemi di distribuzione, di emissione e di accumulo dell'impianto. | | |
| | | Componenti aggiuntivi (per esempio, scambiatori di calore intermedi, circuiti a condensazione, recuperatori di calore). | | |
| Impianto di ventilazione automatica controllata. | | | | |
| Risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e verifiche periodiche successive. | | | | |
| Interventi di controllo di efficienza energetica. | | | | |
| | Risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti. | | | |
| | Registrazione dei consumi. | | | |

AGEVOLAZIONI

Bonus "80 Euro" a dipendenti e assimilati

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2014, n. 95 il D.L. 66/2014, contenente disposizioni urgenti per la competitività ed entrato in vigore il 24.04.2014. L'art. 1 prevede il riconoscimento di un bonus di € 640 annuo ai lavoratori dipendenti e assimilati titolari di un reddito complessivo, per l'anno d'imposta 2014, non superiore a € 26.000. Il credito d'imposta è applicato in via automatica dal sostituto d'imposta e, in mancanza di sostituto, potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto. L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti su alcune questioni dubbie.

| <p>BENEFICIARI</p> | <p>Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1 Tuir.</p> | <p>Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative. • Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità. • Somme da chiunque corrisposte a titolo di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale. • Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. • Remunerazioni dei sacerdoti. • Prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. 124/1993 comunque erogate. • Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---|----------|--|---|----------------------|-----|
| <p>CONDIZIONI</p> | <p>I contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un'imposta lorda,³⁻² determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all'art. 13, c. 1 Tuir.</p> <p>Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo² per l'anno d'imposta 2014 non superiore a € 26.000.</p> | <p>L'importo delle detrazioni di cui all'art. 13, c. 1 Tuir è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.</p> <p>Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall'art. 13, c. 1 Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 Tuir.</p> <p>Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.</p> | | | | | | | | |
| <p>MISURA</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito complessivo</th> <th>Importo del credito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Superiore a € 8.000 ma inferiore a € 24.000</td> <td>€ 640,00</td> </tr> <tr> <td>Superiore a € 24.000 ma inferiore a € 26.000</td> <td>640 x $\frac{(\text{€ } 26.000,00 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 2.000,00}$</td> </tr> <tr> <td>Superiore a € 26.000</td> <td>€ 0</td> </tr> </tbody> </table> | | Reddito complessivo | Importo del credito | Superiore a € 8.000 ma inferiore a € 24.000 | € 640,00 | Superiore a € 24.000 ma inferiore a € 26.000 | 640 x $\frac{(\text{€ } 26.000,00 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 2.000,00}$ | Superiore a € 26.000 | € 0 |
| Reddito complessivo | Importo del credito | | | | | | | | | |
| Superiore a € 8.000 ma inferiore a € 24.000 | € 640,00 | | | | | | | | | |
| Superiore a € 24.000 ma inferiore a € 26.000 | 640 x $\frac{(\text{€ } 26.000,00 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 2.000,00}$ | | | | | | | | | |
| Superiore a € 26.000 | € 0 | | | | | | | | | |
| <p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</p> | <p>Automaticità</p> <p>Erogazione</p> <p>Determinazione del credito</p> | <p>Il credito d'imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.</p> <p>I sostituti d'imposta riconoscono il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio (ovvero di giugno nel caso in cui ciò non sia possibile, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni).</p> <p>I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.</p> <p>I contribuenti che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta.</p> | | | | | | | | |

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2014

| Scad. 2014 | Tributo Contributo | Descrizione | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Martedì 3 giugno | Dottori commercialisti | Previdenza - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi dovuti per il 2014, a mezzo MAV, RID o carta di credito, da parte dei dottori commercialisti. | |
| Venerdì 6 giugno | Fattura elettronica | P.A. - Dal 6.06.2014 è obbligatoria la fatturazione elettronica per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza (Circ. MEF 1/2014). | |
| Venerdì 13 giugno | Inps | Mod. CUD - Fino al 13.06.2014 saranno attive le procedure Inps per effettuare rettifiche fiscali sul modello CUD e un nuovo conguaglio fiscale (Mess. Inps 28.02.2014, n. 2968). | |
| Domenica 15 giugno | Imposte dirette | Mod. 730 - Entro il 15.06.2014, il CAF o il professionista abilitato deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettuare il calcolo delle imposte e consegnare al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. | |
| | IVA | Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). | |
| | Associazioni in regime 398/1991 | Registrazioni - Le associazioni che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. | |
| | Ragionieri commercialisti | Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2014. | |
| Lunedì 16 giugno | Imposte dirette | Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. UNICO 2014 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Modello Irap 2014 - Termine di versamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2013 e di 1° acconto 2014, senza maggiorazione. Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2013 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. | |
| | IVA | Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Versamento IVA anno 2013 per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2014, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2014. Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. | |
| | Cedolare secca | Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2014. Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione. | |
| | Studi di settore | Versamento - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi. | |
| | | | |
| | | | |

Principali adempimenti mese di giugno 2014 (segue)

| Scad. 2014 | Tributo Contributo | Descrizione |
|--|---|---|
| Lunedì 16 giugno (segue) | Contributo di solidarietà | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2013, senza maggiorazione. |
| | Immobili all'estero | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011). |
| | Attività finanziarie all'estero | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011). |
| | Rivalutazione beni d'impresa | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione , delle imposte sostitutive dovute ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 e per l'affrancamento della relativa riserva di rivalutazione (L. 147/2013, D.L. 66/2014). Un emendamento al D.L. 66/2014 prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva in 3 rate di pari importo (16.06, 16.09 e 16.12). |
| | Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie | Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. |
| | Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio | Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
| | Riallineamento per società in consolidato o trasparenza | Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
| | Lettera d'intento | Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l'adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. |
| | IMU | Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2014, mediante il modello F24. Sanatoria - Fino al 16.06.2014 è possibile sanare l'insufficiente versamento della 2ª rata IMU 2013 senza l'applicazione di sanzioni né interessi (art. 1, c. 728, L. 147/2013). |
| | Tari/Tasi | Versamento - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª rata della Tasi nei Comuni che entro il 23.05 hanno deliberato le relative aliquote e le delibere sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31.05.2014 (Comunicato Ministro Economia e Finanze 19.05.2014). Entro il 16.06 è possibile effettuare il versamento di Tasi e Tari in unica soluzione (L. 147/2013, D.L. 16/2014). |
| | Diritto annuale C.C.I.A.A. | Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
| | Imposta sugli intrattenimenti | Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
| | Imposta sulle transazioni finanziarie | Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
| Inps | | Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
| | | Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. |
| | | Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2013 e acconto 2014 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. |
| | | Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2013 e del 1° acconto per il 2014, senza maggiorazione. |
| Inps gestione ex-Enpals Consolidato fiscale | Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Opzione - Termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it". | |
| Venerdì 20 giugno | Conai | Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
| Mercoledì 25 giugno | IVA | Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
| Sabato 28 giugno | Bilancio | Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2013 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società. |

Principali adempimenti mese di giugno 2014 (segue)

| Scad. 2014 | Tributo Contributo | Descrizione |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Lunedì 30 giugno | Imposte dirette | <p>Unico 2014 - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2014 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2013 - 24.02.2014.</p> <p>Unico 2014 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte da parte del CAF o del professionista abilitato.</p> |
| | IVA | <p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente, mediante il modello polivalente.</p> <p>Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.</p> |
| | IUC | <p>Dichiarazione - I soggetti passivi dei tributi (IMU - Tari- Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2013 (D.L. 35/2013 - Circolare 1/2013/DF). Entro questo termine deve essere presentata la dichiarazione IMU per confermare l'esenzione IMU della 2ª rata 2013 relativa agli immobili merce, alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e agli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e di polizia (D.L. 102/2013)</p> |
| | Rivalutazione quote e terreni | <p>Adempimenti - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2014. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.</p> <p>Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.07.2011 ovvero alla data del 1.01.2013.</p> |
| | Imposta di registro | <p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di qu ella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p> |
| | Libro unico del lavoro | <p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p> |
| | Inps | <p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2014 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p> <p>Prestazioni assistenziali - Termine di trasmissione all'Inps della dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali.</p> |
| | Inps gestione ex Enpals | <p>Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L'invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013).</p> |
| | Pagamenti POS | <p>Imprese e professionisti - Dal 30.06.2014 imprese e professionisti dovranno garantire ai propri clienti la possibilità di effettuare pagamenti mediante POS per importi superiori a € 30 (art. 15 D.L. 179/2012).</p> |
| | Sisma | <p>Istanza - Entro il 30.06.2014 dovranno essere inviate le istanze di richiesta del credito d'imposta in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2012 e nel 2013, da parte di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma di maggio 2012.</p> |
| | Leasing e noleggio | <p>Comunicazione - Termine di trasmissione, per le società che effettuano attività di leasing e noleggio, della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2013.</p> |
| | Sistri | <p>Versamento - Termine di versamento del contributo annuale (D.M. ambiente 24.04.2014).</p> |
| | 5 per mille | <p>Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2014.</p> |

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].